

Il T.a.r. per il Lazio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il quale, attraverso l'innalzamento del cinquanta per cento del versamento dovuto dagli operatori in regime di proroga tecnica che intendano partecipare alla gara per la riattribuzione delle concessioni scadute o in scadenza, ha modificato l'assetto di tale proroga la quale risulta essere priva di un termine finale di durata. Ciò impedirebbe, tra l'altro, agli operatori del settore di nutrire certezze in ordine all'avvio della nuova gara e di svolgere i calcoli di convenienza economica con conseguente compressione della libertà d'impresa.

T.a.r. per il Lazio, sezione II, ordinanza 26 marzo 2019, n. 4022 – Pres. Savo Amodio, Est. Di Mauro

Giochi e scommesse – Giochi d'azzardo – Sale bingo – Proroga tecnica delle concessioni – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità

Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale attinenti alla compatibilità con gli articoli 3 e 41 della Costituzione dell'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha modificato l'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui il suddetto comma 1047, alla lettera a), dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del Bingo "entro il 30 settembre 2018" e, al contempo, alla lettera b), eleva a euro 7.500,00 e a euro 3.500,00 gli importi precedentemente fissati in euro 5.000,00 ed euro 2.500,00 dall'articolo 1, comma 636, lett. c), della legge n. 147 del 2013, nel tenore risultante dalle modifiche apportatevi dall'articolo 1, comma 934, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (1).

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna il T.a.r. per il Lazio dubita, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost. ed analogamente a quanto avvenuto con precedente ordinanza 26 marzo 2019, n. 4021 con la quale sono state sollevate questioni identiche, della legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che ha modificato l'art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014"), in tema di modifica del regime di proroga tecnica delle concessioni del gioco del Bingo, scadute o in scadenza.

La disposizione di cui trattasi, la quale presenterebbe i caratteri propri di una legge-provvedimento così come tratteggiati da Corte cost., 20 novembre 2013, n. 275 (in *Dir. e giustizia*, 2013, 1530, con nota di G. MILIZIA), è censurata, sul rilievo che essa avrebbe

determinato l'alterazione dell'intrinseca ragion d'essere di tale istituto, nella parte in cui, ad un tempo:

- a) dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del Bingo "entro il 30 settembre 2018";
- b) alla lettera b), eleva a euro 7.500,00 e a euro 3.500,00 gli importi dovuti mensilmente da parte dei concessionari che intendano partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, precedentemente fissati (e già modificati in senso peggiorativo nel 2006) in euro 5.000,00 ed euro 2.500,00, rispettivamente per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni ovvero per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni.

Il giudice *a quo* ha ritenuto che la disciplina in argomento impedisca agli operatori del settore già titolari di concessione di svolgere precisi calcoli in ordine alla convenienza della proroga tecnica e conseguentemente di compiere scelte consapevoli sul piano economico.

Il contenzioso nel quale si è innestato il giudizio incidentale di costituzionalità nasce dall'impugnazione di un provvedimento con il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha applicato la disciplina di cui trattasi, così innovando la disciplina del regime di proroga tecnica già determinato per le concessioni scadute o in scadenza.

Il T.a.r. ha circoscritto l'incidente di costituzionalità alle censure rivolte all'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017 ed ha ritenuto, invece, prive di presupposti le questioni inerenti al divieto di trasferimento dei locali per tutta la durata della proroga al quale gli operatori sono assoggettati, dovendosi ritenere la relativa disciplina conforme all'ordinamento UE e, dunque, non disapplicabile.

II. – Il ragionamento del T.a.r. posto alla base delle questioni di costituzionalità si articola nelle seguenti considerazioni:

- c) il periodo di proroga tecnica consiste in una situazione transitoria nella quale, per ragioni particolari, la legge stessa legittima la prosecuzione dell'attività del titolare della concessione scaduta, in attesa che sia bandita la dovuta procedura selettiva;
- d) nel caso del gioco del Bingo, il predetto regime è stato previsto, in via transitoria, per l'esigenza di assicurare il riallineamento delle concessioni destinate via via a scadere nel corso di diverse successive annualità, ossia al fine di attribuire le concessioni scadute mediante un'unica procedura;
- e) il regime di proroga tecnica conferisce, quindi, un'utilità economica ai concessionari uscenti, i quali beneficiano, in attesa delle nuove gare, della possibilità di proseguire la propria attività, e ciò sulla base di una propria scelta di convenienza economica;

- f) sui concessionari non grava alcun obbligo in ordine alla prosecuzione dell'attività concessoria, e se pure tale prosecuzione, come assistita dall'estensione della garanzia e dal pagamento dei corrispettivi mensili, costituisce condizione di partecipazione alla gara per la riattribuzione delle concessioni, è pur sempre rimessa alla libera scelta dei concessionari non avvalersi della facoltà di proroga e partecipare alle gare di assegnazione delle concessioni in veste di nuovi concessionari, secondo le proprie scelte imprenditoriali e di convenienza (cfr., in tal senso, T.a.r. per il Lazio, sez. II, 12 novembre 2014, n. 11347);
- g) la ragionevolezza del regime di proroga tecnica e la sua neutralità rispetto alla libertà di iniziativa economica privata riposano, pertanto, sulla temporaneità di tale regime e sulla certezza in ordine all'orizzonte temporale entro il quale dovranno svolgersi le gare;
- h) solo a tali condizioni, infatti, gli operatori potranno scegliere consapevolmente se proseguire nell'attività, versando l'importo stabilito per un periodo determinato, al fine di partecipare alla nuova gara quali gestori uscenti, ovvero se cessare l'attività, potendo confidare nella possibilità di partecipare alle nuove gare entro una data prossima e comunque collocata entro un orizzonte predeterminato;
- i) le originarie previsioni contenute nella l. n. 147 del 2013 e la sua successiva modifica disposta con legge n. 208 del 2015, pur avendo introdotto il regime di proroga tecnica delle concessioni a titolo oneroso e l'incremento degli importi da versarsi a carico degli operatori, se, per un verso, avevano dettato disposizioni dirette a un numero determinato di operatori, per altro verso, avevano assegnato al periodo di proroga tecnica una durata contenuta, entro precise scadenze temporali, situazione nella quale gli operatori erano stati messi in grado, perciò, di svolgere liberamente le proprie valutazioni al fine di effettuare razionalmente le conseguenti scelte economiche;
- j) tale assetto escludeva ogni indizio di irragionevolezza ed arbitrarietà della disciplina in considerazione che essa determinava la temporaneità della proroga tecnica e la certezza in ordine ai tempi di svolgimento delle gare;
- k) le ulteriori modifiche dell'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 introdotte dalla disciplina censurata, a differenza delle precedenti, sembrerebbero deviare da tali parametri sul presupposto che:
 - k1) la nuova previsione ha incrementato ulteriormente del cinquanta per cento – e quindi in misura niente affatto trascurabile – l'importo dovuto dagli operatori in regime di proroga tecnica che intendano partecipare alla gara per la riattribuzione delle concessioni;

- k2) non risulta essere stata svolta alcuna indagine in ordine all'effettiva sostenibilità di tale onere e non sarebbe dimostrato l'importo stesso presenti una sua correlazione con la cifra da porre a base d'asta per le nuove gare;
- k3) è stata contestualmente disposta la protrazione della durata della proroga tecnica la quale – come si è detto – è, allo stato, priva di una delimitazione temporale (ciò che sarebbe comprovato dal fatto che la legge n. 145 del 2018 ha incluso nel regime di proroga tecnica anche le concessioni in scadenza nell'anno 2019, senza neppure modificare il termine per procedere alla gara, che è rimasto fissato nella data già trascorsa del 30 settembre 2018);
- l) dati tali presupposti ne discende una alterazione dell'intrinseca ragione d'essere del regime di proroga tecnica e la non ragionevolezza della misura in considerazione che:
 - l1) gli operatori sono definitivamente privati della possibilità di svolgere precisi calcoli in ordine alla convenienza economica del regime di proroga tecnica, la cui durata è ormai sostanzialmente indeterminata;
 - l2) tali soggetti risultano, conseguentemente, essere incisi, in modo che appare arbitrario e irragionevole, da una misura – l'innalzamento immotivato del cinquanta per cento del versamento dovuto mensilmente – senza avere alcuna possibilità né di influire sulla durata del regime di proroga tecnica, né sui tempi di cessazione di tale regime, da guardarsi anche in relazione all'attuale situazione di mercato;
 - l3) gli operatori non sono messi in grado, inoltre, di valutare possibili alternative economiche, poiché la scelta di cessare l'attività li esporrebbe, di fatto, all'espulsione dal mercato a tempo indeterminato, proprio per l'assenza di certezze in ordine all'avvio della nuova gara;
 - l4) ci si troverebbe al cospetto di una compressione della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) in considerazione che gli operatori del settore: I) sono soggetti di fatto a un regime cui non possono realmente sottrarsi, non essendo dato stabilire quando potranno eventualmente rientrare nel mercato, a seguito della partecipazione alla nuova gara; II) conseguentemente non possono compiere consapevolmente le proprie scelte imprenditoriali;
- m) tale assetto, non violerebbe, invece, con specifico riferimento al – diverso – divieto di trasferimento dei locali nel periodo di proroga, la normativa UE in considerazione che:
 - m1) si tratterebbe di una misura applicabile, alle medesime condizioni, a tutte le imprese, quale che sia la relativa nazionalità o sede di stabilimento, che siano titolari di concessioni scadute;

m2) non emergerebbe, inoltre, alcun indizio tale da far ritenere che tale divieto sia idoneo ad ostacolare per gli operatori in regime di proroga tecnica eventualmente non italiani o non stabiliti in Italia lo svolgimento dell'attività di gestore di sale Bingo.

III. – Per maggiore completezza, si veda:

n) in giurisprudenza:

- n1) sulla previsione di misure restrittive della concorrenza nella materia del gioco d'azzardo, prima fra tutte il ricorso allo strumento della concessione, Corte di giustizia UE, sez. II, 19 dicembre 2018, C-375/17, Stanley (oggetto della News US n. 4 del 5 gennaio 2019, cui si rinvia per ogni approfondimento); sez. III, 22 gennaio 2015, C-463/13 (in *Guida al dir.*, 2015, 8, 94 (m), con nota di MASARACCHIA), secondo cui una restrizione alla concorrenza può essere ammessa a titolo di misure derogatorie per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, espressamente previste dagli articoli 51 e 52 TFUE, applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 62 TFUE, oppure può essere giustificata, conformemente alla giurisprudenza della Corte, da motivi imperativi di interesse generale; Corte giustizia UE, 30 giugno 2011, C-212/08 (in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2011, 176), secondo cui *“gli obiettivi perseguiti dalle normative nazionali adottate nell'ambito dei giochi e delle scommesse si ricollegano, di regola, alla tutela dei destinatari dei servizi interessati e dei consumatori, nonché alla tutela dell'ordine sociale; siffatti obiettivi rientrano nel novero dei motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare limitazioni alla libera prestazione dei servizi; anche le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l'individuo e la società che sono collegate ai giochi d'azzardo e alle scommesse possono giustificare che le autorità nazionali dispongano di un potere discrezionale sufficiente a determinare, secondo la propria scala di valori, le prescrizioni a tutela del consumatore e dell'ordine sociale”*;
- n2) sulla modifica dei rapporti concessori in essere in materia di giochi: Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 5 settembre 2019, n. 6102 (oggetto della News US in data 25 settembre 2019), con la quale il giudice d'appello dubita della compatibilità con l'ordinamento UE di una disciplina nazionale - quale quella contenuta nell'art. 20, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - che ha dettato nuove norme in tema di prosecuzione, col concessionario uscente, dei rapporti in scadenza relativi alla raccolta delle lotterie nazionali istantanee (tale

disciplina – diversamente da quella precedente che prevedeva la prosecuzione del rapporto in termini di mera eventualità e previa specifica istruttoria dell'amministrazione – eliminerebbe ogni preliminare valutazione nel determinare la sussistenza o meno dei presupposti per farsi luogo alla predetta proroga, con la conseguente possibile lesione del legittimo affidamento degli operatori del settore che non hanno partecipato all'originaria procedura di gara per l'individuazione del privato contraente, nei cui confronti si determinerebbe una conseguente potenziale restrizione al mercato); Corte di giustizia UE, sez. I, 20 dicembre 2017, C-322/16, *Global Starnet*, (in *Foro it.*, 2018, IV, 424, con nota di FORTUNATO, oggetto della News US in data 11 gennaio 2018) con la quale la Corte – tra l'altro – individua le condizioni affinché il legislatore intervenga a modificare la disciplina di rapporti concessori in atto aventi ad oggetto giochi leciti;

- n3) sui principi di non discriminazione e trasparenza in materia di concessioni e autorizzazioni di giochi: Corte di giustizia UE, sez. II, 19 dicembre 2018, C-375/17, *Stanley*, cit., che si è pronunciata sulla legittimità (e sui limiti che incontra la) disciplina nazionale relativa all'affidamento a concessionario unico della gestione del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa; sez. VI, 28 febbraio 2018, C-3/17, *Sporting Odds Ltd* (in *Foro amm.*, 2018, 164), in cui la Corte di giustizia si occupa della compatibilità della normativa ungherese in materia di giochi d'azzardo con la disciplina di cui all'art. 56 TFUE, sotto il profilo dell'assoggettamento a monopolio pubblico solo di alcuni tipi di giochi (in particolare le scommesse sportive e quelle ippiche), mentre altri (in particolare i giochi di casinò tradizionali e *on line*) sono lasciati all'organizzazione di operatori privati, titolari di apposita autorizzazione; ad avviso della Corte costituisce una restrizione apertamente discriminatoria, non giustificata sulla scorta degli obiettivi attinenti all'ordine pubblico e alla sanità pubblica evocati dal governo ungherese, il fatto che si riservi la possibilità di ottenere un'autorizzazione per l'organizzazione di giochi di casinò *on line* ai soli operatori che gestiscono, in virtù di una concessione, un casinò situato nel territorio nazionale;
- n4) sul differente trattamento fiscale delle vincite nei diversi Stati ed effetti sulla libera circolazione degli operatori del gioco: Corte giustizia UE, 22 ottobre 2014, C-344/13 e C-367/13, *Blanco* (in *Foro amm.*, 2014, 10, 2475), secondo cui *“la normativa nazionale che riserva un beneficio di esenzione dall'imposta sul reddito alle sole vincite al gioco realizzate nello Stato membro, assoggetta l'organizzazione di giochi d'azzardo ad un regime fiscale differente a seconda che*

*essa venga svolta nello Stato suddetto oppure in altri Stati membri. Una differenza di trattamento fiscale, per effetto della quale soltanto le vincite al gioco conseguite in un altro Stato membro sono considerate redditi assoggettati ad imposizione, riduce l'attrattività di uno spostamento in un altro Stato membro allo scopo di giocare a giochi d'azzardo. Infatti, i destinatari dei servizi in questione che risiedono nello Stato membro in cui vige una siffatta differenza di trattamento sono dissuasi dal partecipare a giochi del genere i cui organizzatori siano stabiliti in altri Stati membri, in considerazione dell'importanza che riveste per loro la possibilità di ottenere delle esenzioni fiscali"; si segnala anche Corte cost., 13 giugno 2018, n. 125 (oggetto della News US in data 2 luglio 2018) con la quale è stata disposta la restituzione degli atti al giudice *a quo* per la valutazione della permanenza della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità medesima a fronte del sopravvenire di norma interpretativa (nel caso di specie era stata censurata la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la quale era stata introdotta una riduzione delle risorse statali destinate al compenso dei concessionari e degli altri operatori di filiera e, ad un tempo, era stato disposto l'obbligo dei concessionari di versare, in aggiunta a quanto trasferito allo Stato ordinariamente sulla base delle convenzioni di concessione, la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, nonché l'obbligo, a carico degli operatori di filiera, di versare specifiche somme ai concessionari);*

- n5) sulla previsione di distanze minime tra concessionari di giochi: Corte giustizia UE, 16 febbraio 2012, C-72/10 e C-77/10 (in *Foro it.*, 2013, IV, 240, con nota di LEOTTA, cui si rinvia per ogni riferimento di dottrina e giurisprudenza), secondo cui *"Gli art. 43 e 49 del trattato Ce (ora art. 49 e 56 Tfu), nonché i principî di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell'Unione, una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti [...]"*;
- n6) sulla conformità all'ordinamento UE dell'obbligo di ottenere il previo accordo del comune del luogo di stabilimento della sala bingo: Corte di giustizia UE, sentenza 19 luglio 2012, sez. IV, C-470/11, *SIA Garkalns* (in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2012, 1681, con nota di DIVERIO), secondo cui

“L’art. 49 Ce deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno stato membro, come quella del procedimento principale, che conferisce alle autorità locali un ampio margine discrezionale, consentendo loro di rifiutare il rilascio di una licenza di apertura di un casinò, di una sala da gioco, o di una sala bingo, in base all’esistenza di una «lesione sostanziale degli interessi dello stato e degli abitanti del territorio della circoscrizione amministrativa interessata», purché tale normativa persegua effettivamente lo scopo di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico o di garantire l’ordine pubblico e a condizione che il potere discrezionale delle competenti autorità sia esercitato in maniera trasparente, di modo da consentire il controllo sull’imparzialità dei procedimenti di autorizzazione; spetta al giudice del rinvio verificare tali circostanze”;

- n7) in relazione alla definizione di leggi-provvedimento, si veda, tra le diverse, Corte cost. n. 275 del 2013, cit., secondo cui si tratta di *“quelle che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati, ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e concreto, anche in quanto ispirate da particolari esigenze, e che comportano l’attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa”*; tali norme, pertanto, devono sottostare *“ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio”*. In dottrina, S. SPUNTARELLI, *Leggi provvedimento, funzione giurisdizionale e cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico*, nonché G. ARCONZO, *Conferme e nuove prospettive in tema di leggi provvedimento* (entrambe in *Giur. cost.*, 2007, rispettivamente 2619 ss. e 2629 ss., a commento della sentenza n. 267 del 2007 della Corte costituzionale, ivi pubblicata); successivamente, nella giurisprudenza costituzionale, v. le sentenze nn. 289 e 345 del 2010; 61 del 2011; 85, 154 e 275 del 2013. Per un caso peculiare, cfr. anche Corte cost., sentenza n. 250 del 2014 (in *Foro it.*, 2015, I, 1144), che ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale di una legge che, secondo la prospettazione del giudice *a quo*, aveva provveduto a *“legificare”*, attraverso lo strumento del rinvio materiale, il contenuto di precedenti atti. Da ultimo, sempre nella giurisprudenza costituzionale, cfr. la sentenza n. 182 del 13 luglio 2017 (in *Giur. cost.*, 2017), che ha dichiarato la non fondatezza della questione concernente le norme introdotte dal decreto-legge n. 98 del 2016, convertito in legge n. 151 del 2016, concernenti la nuova procedura di modifica ed integrazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, in relazione alla vicenda dello stabilimento

Ilva di Taranto: nell'occasione la Corte, pur riconducendo dette norme alla categoria delle leggi-provvedimento, ha ritenuto che esse non appaiono prive di giustificazione sul piano costituzionale né, tanto meno, irragionevolmente discriminatorie;

- o) in dottrina la tematica dei giochi leciti e delle connotazioni dei rapporti concessori è stata studiata, anche con specifici livelli di dettaglio, sotto diversi profili:
- o1) sul potere pubblico come limite esterno al mercato: M. LOTTINI, *Il mercato europeo - Profili pubblicistici*, Napoli, 2010, 1-26, secondo cui “*se i rapporti regolati dal diritto del mercato europeo hanno un oggetto che in termini generalissimo coincide con l'attività economica, l'individuazione di quest'ultima ne traccia, conseguentemente, i confini esterni*”;
 - o2) per una compiuta ricostruzione della disciplina in materia di appalti e concessioni (anche in relazione a rinnovi e proroghe) tra legislazione interna e ordinamento europeo, v. R. DE NICTOLIS, *I nuovi appalti pubblici, Appalti e concessioni dopo il d. lgs. 56/2017*, Bologna, 2017;
 - o3) sulle concessioni nella prospettiva degli strumenti di regolazione dell'accesso e dell'uso di risorse scarse: G. NAPOLITANO, *La logica del diritto amministrativo*, Bologna, 2014, 159, ss.;
 - o4) sulla proroga e rinnovo di contratti pubblici, tra i contributi più recenti: S. CALVETTI, *E' davvero ammissibile il rinnovo “espresso” dei contratti pubblici?*, in *Urbanistica e appalti*, 2014, 10, 1083, 1089; F. TRIOLO, *Precisazioni del Consiglio di Stato in tema di proroga espressa dei contratti d'appalto*, in *Contratti*, 2014, 3, 245-250; S. BIANCARDI, *Le varie forme di prolungamento ed estensione dei contratti di forniture e servizi*, in *Appalti & Contratti*, 2018, 3, 49-57; O. CRISTANTE, *Effetti della proroga del termine finale del contratto d'appalto*, in *Contratti Stato e enti pubbl.*, 2018, 2, 198-201;
 - o5) sulle lotterie nazionali ed istantanee: M. CONDELLO, *In tema di lotterie istantanee*, in *Foro it.*, 2009, 4, 1, 1115-1117; M. CASTELLANETA, *Sì alle misure statali per scoraggiare le scommesse a patto che non vengano sponsorizzate altre lotterie*, in *Guida al dir.*, 2010, 38, 107-109;
 - o6) sulla raccolta di scommesse, libera prestazione di servizi e tutela della concorrenza: A. PALMIERI, *Libera prestazione di servizi in relazione alla raccolta di scommesse*, in *Foro it.*, 2007, 5, 4, 249-251; V. DE FALCO, *Riserve statali nei servizi di gestione e raccolta di scommesse ippiche e fattori di convergenza con l'ordinamento comunitario*, in *Dir. pubbl. comparato ed europeo*, 2008, 1, 427-431; F. MASCHIO, *Alea iacta est. La disciplina delle scommesse on-line ed il dialogo istituzionale sulla libertà di concorrenza e la regolazione del mercato*, in *Corriere giur.*, 2011, 1, 126-135; L. SALTARI, *Il regime giuridico dei giochi e*

delle scommesse. *Ragioni per un cambiamento*, in *Munus*, 2012, 2, 309-338; R. CHIEPPA, *Una decisa affermazione della Corte costituzionale sulla rilevanza degli interessi pubblici sottostanti al regime di monopolio statale di concessione per l'esercizio di attività di gioco pubblico con vincite a denaro e sulla giustificazione di nuovi requisiti ed obblighi imposti con legge e non suscettibili di indennizzo*, in *Giur. cost.*, 2015, 2, 11-12, 1021-1085; A. MEALE, *La disciplina degli appalti pubblici e le concessioni nel settore dei giochi e delle scommesse*, in *Giur. it.*, 2016, 12, 2714-2718; per una prospettiva correlata al temperamento tra tutela della concorrenza e assetto normativo dei contratti pubblici, v. V. FERRARO, *La concessione e il diritto europeo: il complesso equilibrio tra la tutela della concorrenza e la "specialità" del regime dei contratti della pubblica amministrazione*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2016, 1, 259;

- o7) sulla responsabilità nell'esercizio della raccolta del gioco: A.P. BENEDETTI, *Gratta e (non) vinci: la (ir)responsabilità dell'Amministrazione per errore nella stampa dei biglietti di lotteria istantanea*, in *Danno e resp.*, 2005, 10, 1005-1009; R. MORESE, *Errore di stampa nel biglietto della lotteria istantanea e responsabilità dell'ente pubblico gestore*, in *Nuova giur. civ.*, 2009, 5, 1, 494-499; C. RUFO SPINA, *Contrattualità e disciplina dell'errore nelle lotterie istantanee, Spunti di riflessione in merito alla risarcibilità*, in *Giur. it.*, 2010, 3, 591-594;
- o8) sulla natura del titolo abilitativo nel settore dei giochi, v. M. DE BENEDETTO, *Giochi e scommesse*, in M. D'ALBERTI (a cura di), *Concessioni e concorrenza*, Roma, 1998, 146 ss.; S. CASSESE (a cura di), *La nuova costituzione economica*, Roma-Bari, 2012;
- o9) sulle distanze minime dei locali destinati al gioco: M. MASSAVELLI, *Videolottery e sale bingo: le distanze minime per il rilascio dell'autorizzazione di polizia*, in *Disciplina comm.*, 2018, 2, 87-92;
- o10) sul versante processuale: C. MARIANI, *Sul riparto di giurisdizione in ordine all'esecuzione della concessione del servizio pubblico di gestione di giochi pubblici*, in *Foro amm.*, 2016, 1, 31-48;
- o11) sui rapporti – su un piano generale – tra la disciplina interna e quella eurounitaria: A. CERRI, *Prolegomeni ad un corso sulle fonti del diritto*, Torino, 2005, 129, ss; A. CELOTTO, *Fonti del diritto e antinomie*, Torino, 2011, 173, ss.; più specificamente, in tema di giochi e scommesse: V. CAPUANO, *Sulla composizione dei contrasti tra la normativa italiana in materia di gioco e scommesse e il diritto comunitario: quale ruolo per la Consulta?*, in *Giur. cost.* 2008, 1, 457 ss.; M.G. PIZZORNI, *Gioco e scommesse: il giudice comune tra Corte di cassazione, Corte costituzionale e Corte di giustizia*, in *Dir. comm. internaz.*, 2008, 3-4, 710 ss.;

o12) sui presupposti per la disapplicazione delle norme interne in contrasto con quelle UE (comprese le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali UE): tra i contributi più recenti, R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Le fonti del diritto*, Torino, 2009, 71-78; G. GRASSO, *La disapplicazione della norma interna contrastante con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea*, in *Giust. civ.*, 2017, 2, 525-544; M. MISCALI, *Le antinomie tra le norme nazionali e le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali UE*, in *Corriere trib.*, 2018, 9, 679-684; M. CASTELLANETA, *Contrasto tra diritto interno e UE: senza interpretazione conforme il giudice non può disapplicare la normativa nazionale*, in *Guida al dir.*, 2018, 37, 96-98.